

Norme & Tributi Diritto dell'economia

IL QUADRO

1

I RISCHI DELL'AUTODENUNCIA
Durante i tavoli negoziali con le banche, l'"autodenuncia" da parte dell'imprenditore della situazione di crisi può pregiudicare la buona riuscita del risanamento. Le banche per tutelare le proprie ragioni di credito reagiscono attraverso la revoca o sospensione delle linee di credito, vitali per sopperire ai bisogni di circolante. Diventa quindi necessario individuare delle misure volte ad agevolare la fase di trattative, dalla quale dipende il futuro della

2

LA DIRETTIVA INSOLVENCY
Il legislatore comunitario ha bene inteso la necessità di assicurare l'operatività dell'impresa in crisi durante la fase delle trattative volte al risanamento. È previsto che i creditori, per la sola ragione di non essere stati pagati ovvero in ragione dell'avvio di una procedura di ristrutturazione, non possano sospendere, revocare o modificare a danno del debitore i contratti pendenti essenziali per la continuazione della gestione corrente dell'impresa

3

IL DLGS 14/2019
Il Codice della crisi sistematizza e chiarisce la disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi oggi prevista dalla legge fallimentare senza però introdurre misure innovative che non sono state previste neanche dal Dlgs correttivo ora all'esame del Parlamento. Non sono stati quindi ancora recepiti i nuovi principi previsti dalla direttiva Insolvency. I benefici rimangono quindi: la predeuzione dall'esenzione da revocatoria e dai reati di bancarotta

4

L'OBBLIGO DI ACCANTONAMENTO
Gli obblighi di accantonamenti prudenziali per le esposizioni deteriorate previsti dal legislatore comunitario possono ostacolare l'erogazione di finanza alle imprese in crisi. La Bce, rivedendo l'Addendum del 2018, definisce l'aspettativa che si costituiscano accantonamenti completi dei crediti unsecured dopo tre anni dalla classificazione come esposizione deteriorate, mentre dopo sette o nove anni per le Npe garantite, a seconda del tipo di garanzia

Ristrutturazioni, il nuovo Codice non scioglie il nodo linee di credito

IMPRESE IN CRISI

Il Dlgs 14/2019 (e il correttivo) non rafforzano le misure sul reperimento dei capitali

I principi previsti dalla direttiva Insolvency non sono ancora stati recepiti

A cura di
Giuseppe Acciario
Alessandro Turchi

La ristrutturazione del debito di un'azienda è spesso preceduta da una fase preparatoria caratterizzata da mesi di negoziati con le banche creditrici, che rappresenta un momento nevralgico nel rapporto tra le parti. In questa fase, il settore bancario per dare il proprio sostegno richiede massima trasparenza da parte dell'imprenditore, con il rischio però che, per quest'ultimo, l'autodenuncia del-

la situazione di crisi possa determinare l'esito opposto, ovvero una stretta di liquidità.

Il Codice della crisi, così come il Dlgs correttivo approvato dal Consiglio dei ministri e ora all'esame delle commissioni parlamentari, individua specifiche misure volte a facilitare il finanziamento delle aziende durante le trattative di ristrutturazione concorsuale (concordati e accordi di ristrutturazione).

In questa direzione si muove invece la direttiva Ue 2019/1023 con una serie di misure non ancora recepite dal legislatore italiano (il termine è il 17 luglio 2021).

La direttiva Ue

L'articolo 7 della direttiva Ue disciplina le azioni esecutive individuali e stabilisce che ai creditori (ad esempio le banche) non sia consentita la sospensione, revoca o qualunque altra modifica a danno del debitore in forza di una clausola contrattuale che preveda tali misure in ragione di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione.

I creditori non possano altresì sospendere, revocare o modificare i contratti pendenti essenziali per la gestione corrente dell'impresa (ad esempio le linee di credito autoliquidanti) per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore.

La normativa italiana attuale

La attuale legge fallimentare, dall'interpretazione sistematica degli articoli 182-quinquies, comma 3, 182-septies, comma 1-bis si potrebbe dedurre che il deposito della domanda in bianco non determina la sospensione delle linee di credito autoliquidanti. Questa lettura è resa però più difficile dalla soppressione della norma del Codice della crisi (articolo 99, comma 2) che riprendeva l'articolo 182-quinquies, effettuata dal Dlgs correttivo.

Tuttavia, in questa fase frequentemente le banche sono già intervenute con la revoca o sospensione delle linee di credito, per cui tale interpretazione non assume una concreta rilevanza. Prima di erogare nuova finanza, le banche

richiedono infatti stabilità, espresse in termini di predeuzione dei crediti e di esenzione da revocatoria dei pagamenti ricevuti.

Il Codice della crisi

Il Dlgs 14/2019 è intervenuto con una riorganizzazione sistematica della materia ma non ha introdotto innovazioni in grado di sciogliere il nodo dei finanziamenti delle aziende in difficoltà in modo da favorire l'operatività dell'impresa durante le trattative di ristrutturazione, nonostante la continuità aziendale sia il principale obiettivo della riforma.

Il Codice della crisi conferma le tutele del finanziatore come il beneficio della predeuzione e l'esenzione dalla revocatoria degli atti esecutivi e dai reati di bancarotta sempre e preferenzialmente. Riorganizza e sistematizza la disciplina sull'erogazione della finanza in tutte le fasi della procedura.

Il Dlgs 14/2019 è riuscito inoltre a disciplinare la costosa erogazione di finanziamenti autorizzati prima dell'omologazione

di uno strumento concorsuale volto a coprire le necessità di liquidità sino alla data del deposito del piano e della proposta. La predeucibilità è confermata a condizione che l'erogazione sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e che il ricorso chiarisca tra le altre condizioni anche la destinazione dei finanziamenti e l'impossibilità di reperirli altrove.

Operazione di chiarimento anche per la finanza relativa alla fase esecutiva dello strumento concorsuale: gode del beneficio della predeuzione quando è prevista la "continuazione" dell'attività aziendale e qualora i finanziamenti siano espressamente indicati nel piano.

In tema di sanzioni, il Codice ha infine recepito l'interpretazione giurisprudenziale sancendo la negazione della predeuzione in caso di comportamento fraudolento del debitore o dell'attestatore e di concomitante consapevolezza di tali circostanze da parte del finanziatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE NORME EUROPEE

Le regole bancarie Ue rendono più difficile sostenere le aziende

Molto rigidi gli obblighi di accantonamento per gli intermediari

La direttiva Insolvency, in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, tende a favorire l'operatività dell'impresa durante le trattative di ristrutturazione; ma le regole bancarie comunitarie in materia di vigilanza prudenziale e obblighi di accantonamento non sembrano muoversi nella direzione del sostegno finanziario alle imprese in crisi. Comportano infatti una rigida selezione del target di clientela a cui le banche possono concedere i finanziamenti, dalla quale resteranno presumibilmente escluse proprio le imprese in crisi.

Ai fini della buona riuscita di un piano di risanamento, l'erogazione di nuova finanza rappresenta un fattore critico di successo, per il quale le banche assumono un ruolo decisivo.

Ogni percorso di risanamento finalizzato ad assicurare la continuità aziendale presuppone la partecipazione dei creditori istituzionali e, in particolare, delle banche finanziatrici.

Uno degli aspetti più risolutivi e, al contempo, complessi di ogni percorso di ristrutturazione è senza dubbio quello del sostegno finanziario, condizione essenziale per preservare il going concern.

Tuttavia, anche nei casi di elevata confidenza nelle prospettive di riuscita del percorso di risanamento, l'erogazione di finanza, specialmente nelle ipotesi di procedura concorsuale, è ostacolata proprio dal-

la diffidenza delle banche.

E fra le cause del cosiddetto credit crunch delle imprese in crisi ci sono proprio le rigide regole dettate in ambito comunitario in materia di obblighi di accantonamenti prudenziali.

Il riferimento è alle Linee guida emanate dalla Bce nel 2017 e nel relativo addendum del 2018, aggiornato con il comunicato stampa del 22 agosto 2019.

Le aspettative della Bce si basano sulla durata temporale del credito che viene classificato come deteriorato - anzianità delle non performing exposures (Npe) - e sulle eventuali garanzie detenute.

L'addendum del 2018 definisce l'aspettativa di costituire accantonamenti completi dopo due o sette anni di anzianità come Npe, a seconda che il credito sia o meno munito di garanzia (crediti secured e unsecured).

Pertanto, l'Autorità di vigilanza si attende un accantonamento di almeno il 40% entro il terzo anno di anzianità come Npe e la copertura completa entro il settimo anno.

Con il comunicato stampa dell'agosto 2019, la Bce ha deciso di rivedere le aspettative di vigilanza, prevedendo una copertura al 100%, dopo tre anni dalla classificazione come esposizione deteriorata per le Npe non garantite, mentre dopo sette o nove anni per le Npe garantite, a seconda del tipo di garanzia.

Una conseguenza dell'applicazione di queste regole è la rigida selezione del target di clientela a cui le banche possono concedere i finanziamenti, dalla quale resteranno presumibilmente escluse le imprese in crisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

24 ORE
PROFESSIONALE

VALORE24
Sindaci e Revisori

NASCE VALORE24 SINDACI E REVISORI. FACILE. COMPLETO. DA IL SOLE 24 ORE.



Valore24 Sindaci e Revisori è il software in cloud che ti aiuta nell'attività di controllo e revisione. Dalle check list per i controlli periodici di legalità e di bilancio fino alla redazione della strategia di revisione e la generazione delle carte di lavoro e dei verbali di verifica. In più un servizio di start up personalizzato compreso nell'abbonamento.

Approfitta dell'offerta lancio: solo 34 euro al mese!
Abbonamento annuale. Pagamento e fatturazione in un'unica soluzione.

Scopri di più su
valore24.com/sindaci-revisori

Tassato il finanziamento soci citato nel verbale d'assemblea

SOCIETARIO

Per la Cassazione scatta il registro anche in caso d'uso. Molte però le criticità

Angelo Busani

Si applica l'imposta proporzionale di registro al contratto di "finanziamento-soci" formato per corrispondenza ed enunciato nell'ambito di un verbale di assemblea societaria: lo afferma la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019.

L'orientamento

Supportando questa sua decisione con una stringatissima motivazione, la Cassazione prosegue, dunque, l'orientamento secondo cui: ● il verbale assembleare è suscettibile di essere considerato quale atto "enunciante"; ● l'enunciazione comporta la tassazione anche quando ne è oggetto un contratto da registrare solo "in caso d'uso" (tale è il contratto di finanziamento-soci formato mediante corrispondenza).

La tassazione del finanziamento-soci enunciato in un verbale assembleare era già stata affermata dalla decisione di Cassazione 15585/2010; mentre, più in generale, la tassazione a causa di enunciazione dei contratti soggetti a registrazione solo in caso d'uso era stata affermata nelle decisioni di Cassazione 5946/2007 e 22243/2015.

I punti deboli

La tesi riproposta dalla Cassazione nell'ordinanza 32516/2019 si presta però a essere criticata sotto una pluralità di aspetti.

Anzitutto, quando l'articolo 22, del Dpr 131/1986 (il Tur, testo unico dell'imposta di registro) detta la norma per la quale

l'enunciazione di un atto (l'atto enunciato) da parte di un altro atto (l'atto enunciante) comporta la tassazione dell'atto enunciato, subordina questo precepto al fatto che l'atto enunciante e l'atto enunciato siano «posti in essere fra le stesse parti». Ebbene, è chiaro a chiunque che questa coincidenza soggettiva non può ontologicamente verificarsi quando si mette un verbale assembleare (il quale, per sua stessa natura, è un "atto senza parti") al cospetto di un contratto (quello che reca l'accordo di finanziamento che, per sua natura, è un contratto bilaterale, formato per l'accordo intervenuto tra il socio mutuante e la società mutuataria).

In secondo luogo, l'articolo 22

LA QUESTIONE

1. Il tema

L'applicazione dell'imposta proporzionale di registro al contratto di finanziamento-soci formato per corrispondenza ed enunciato nell'ambito di un verbale di assemblea societaria.

2. La Cassazione

L'orientamento della Corte confermato nell'ordinanza n. 32516 del 12 dicembre 2019 è favorevole all'applicazione dell'imposta proporzionale di registro. Secondo la Cassazione il verbale assembleare può essere considerato un atto enunciante. Inoltre, l'enunciazione comporta la tassazione anche nel caso in cui l'oggetto sia un contratto da registrare solo in caso d'uso (come il contratto di finanziamento soci formato per corrispondenza).

Tur dispone anche che non si fa luogo a tassazione per enunciazione «quando gli effetti delle disposizioni enunciate...cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione»: anche qui, non v'è chi non veda che se un finanziamento-soci viene passato a capitale sociale (o, ciò che è lo stesso, a copertura perdite) in sede di assemblea, ecco che si verifica la cessazione degli effetti del contratto di finanziamento soci contestualmente alla sua enunciazione.

Sia nella decisione 15585/2010 che nella decisione 32516/2019 i due rilievi citati non vengono presi in alcuna considerazione.

Quanto poi, più in generale, al tema della enunciazione dei contratti soggetti a registrazione in caso d'uso (tra di essi spiccano, tutti i contratti soggetti a Iva, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, Tur; nonché, appunto, quelli formati per corrispondenza: articolo 1, Tariffa Parte Seconda allegata al Tur) la Corte di cassazione afferma decisamente - senza evidenziare un benchè minimo dubbio - che detta enunciazione comporta, dunque, la tassazione dell'atto enunciato.

Senonché, è invece plausibile avanzare l'idea che, nel caso del contratto da registrare solo in caso d'uso, il legislatore stesso abbia dispensato questi atti dall'obbligo di registrazione fino al momento in cui si verifichi un determinato evento (il caso d'uso), al cui ricorrere (e solo al cui ricorrere) la legge connette l'attivazione dell'obbligo di registrazione: ebbene, che senso avrebbe esonerare da registrazione questi contratti fino al verificarsi del caso d'uso quando poi, invece, questi contratti dovrebbero essere registrati in caso di enunciazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA